PISELLI & PARTNERS
YOUR BUSINESS PROTECTED | PUBLIC PROCUREMENT LAW FIRM
ROMA
00197 Roma
Via G. Mercalli, 13
T. +39 06 8880761
F. +39 06 88809533
studio@piselliandpartners.com
www.piselliandpartners.com

LE OFFERTE INIZIALI E GLI SCAMBI DI CRIPTO-ATTIVITÀ

Parere dello Studio Legale Piselli & Partners in merito al Documento per la discussione del 19 marzo 2019

Spett.le Commissione Nazionale per le Società e la Borsa,

i sottoscritti Avv. Pierluigi Piselli, Avv. Riccardo Piselli, Dott. Luca D'Agostino in rappresentanza dello Studio Legale Associato Piselli & Partners, intendono sottoporre alla cortese attenzione dei Sig.ri Commissari le proprie osservazioni in merito alla audizione pubblica sul tema de "Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività".

In punto di interesse a partecipare alla consultazione, riteniamo di dover premettere che lo Studio che rappresentiamo dispone di numerose figure di professionisti che operano *lato sensu* nel settore del diritto delle nuove tecnologie, tanto nell'interesse di enti pubblici quanto in difesa di soggetti privati. L'esperienza maturata nel settore ha condotto alla costituzione di un autonomo Dipartimento (**Innovation Department**) presso la sede di Roma, particolarmente attivo nell'organizzazione di iniziative convegnistiche su temi di frontiera tra cui, appunto, quello della *blockchain* e della *virtual economy*. Ai seminari hanno preso parte importanti attori del mercato, alcuni dei quali hanno manifestato particolare interesse per le tematiche da ultimo citate.

In questo contesto si inserisce **l'apertura di un tavolo di lavoro dedicato al Documento per la discussione del 19 marzo 2019** (di seguito, il Documento), con cui lo Studio ha sollecitato i partecipanti a prendere visione dei quesiti da Voi formulati e a presentare osservazioni e commenti in vista di una tavola rotonda di discussione. La parentesi istruttoria ha permesso di acquisire preziosi elementi di valutazione, di cui si è tenuto conto nell'elaborazione del presente parere.

Ciò posto, è opportuno precisare che le osservazioni che dappresso seguiranno sono il frutto di una meditata riflessione che non si limita all'esame delle sole **problematiche giuridiche** derivanti dall'offerta e lo scambio di cripto-attività, ma cerca di cogliere anche **i possibili effetti della regolazione sulla crescita del mercato.**

I. SULLA DEFINIZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ E SUL RELATIVO REGIME GIURIDICO

Quanto alla definizione di cripto-attività[1], in risposta agli interrogativi *sub* **Q1** e **Q2,** si ritiene di dover esprimere parere favorevole **a condizione che la relativa nozione sia dettata per le sole attività concepite *ab origine* per essere negoziate su un sistema di scambi e per quelle aventi come scopo principale il finanziamento di progetti imprenditoriali.** Gli elementi definitori della rappresentazione di diritti connessi a

[1] Dalla lettura del Documento emerge una nozione facente leva sulle seguenti caratteristiche proprie delle "cripto-attività": (i) la natura di registrazioni digitali rappresentative di diritti connessi a investimenti in progetti imprenditoriali; (ii) la creazione, la conservazione e il trasferimento mediante tecnologie basate su registri distribuiti; (iii) la capacità di consentire l'identificazione del titolare dei diritti relativi agli investimenti sottostanti; (iv) la negoziazione dei valori all'interno di uno o più sistemi di scambi.

investimenti in progetti imprenditoriali e della negoziazione dei valori all'interno di uno o più sistemi di scambio portano ad escludere – a nostro avviso condivisibilmente – dal campo di applicazione dell'emananda disciplina quei valori virtuali emessi a fine di rappresentare un determinato diritto di natura reale (comunemente definiti *asset token*) o obbligatoria (noti come *utility token*), senza che ciò implichi l'accesso a una forma di finanziamento. Sarebbe del resto poco avveduto considerare il *token* un mero strumento di raccolta del risparmio, omettendo di considerarne la natura di strumento per la circolazione dei diritti e di efficientamento degli scambi. È noto come le potenzialità della *blockchain* abbiano trovato espresso riconoscimento in atti ufficiali della Commissione Europea[2], che ha sottolineato gli enormi vantaggi di questa nuova tecnologia per la sicurezza e la trasparenza delle relazioni economiche.

Tanto premesso, si ritiene di dover prendere posizione nel senso di una **netta linea di demarcazione tra il finanziamento dell'impresa mediante l'appello al pubblico risparmio** (t*oken* di investimento, che rientrano nella nozione contenuta nel Documento) **e l'utilizzo di *asset o utility token* in una o più fasi del processo produttivo**: nel primo caso lo scopo finanziario dell'operazione è patente, e ciò giustifica l'intervento di Consob a tutela dell'investitore; nel secondo caso invece l'operazione trova fondamento nell'autonomia privata, e la tutela dell'investitore è sufficientemente garantita dalle disposizioni del D. Lgs. 06 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). A tal fine, sarebbe opportuno che la Vs Autorità definisse con chiarezza cosa debba intendersi per "diritti connessi a investimenti in progetti imprenditoriali" (v. i*nfra*), locuzione decisamente ampia nella quale potrebbe rientrare, a mero titolo esemplificativo, anche la vendita di token rappresentativi del diritto di accesso a un circolo sportivo per finanziare una società dilettantistica.

Si auspica pertanto che nella normativa di futura adozione sia inserito un **elemento definitorio negativo che escluda *per tabulas* dalla nozione di cripto-attività «le rappresentazioni digitali non destinate alla negoziazione in sistemi di scambi, emesse, cedute e scambiate nell'ambito del normale esercizio dell'impresa**». In tal modo gli attori del mercato potrebbero contare sulla possibilità di sfruttare appieno le potenzialità della tecnologia a registro distribuito senza dover passare – sia pur nel quadro di un regime di *opt-in* – per l'offerta al pubblico di cripto-attività; la deroga sarebbe ben giustificata, tenuto conto delle marcate differenze tra una *Initial Coin Offering* e la semplice vendita di token rappresentativi di diritti. Per questo motivo riteniamo che al quesito *sub* **Q3** vada data risposta negativa: la definizione **non riesce ad escludere con chiarezza** le fattispecie non idonee a costituire oggetto di trattazione secondo l'approccio delineato nel Documento.

Al riguardo è dato rilevare come la linea di demarcazione tra la categoria degli strumenti finanziari e quella delle cripto-attività appaia troppo evanescente. Pur nella

[2] Così si legge a pagina 14 della Proposta di Direttiva 2016/0208 (oggi, Direttiva 2018/843/UE): *«La misura proposta prende in considerazione il potenziale del mercato delle valute virtuali in termini di innovazione delle modalità di interazione tra governi e cittadini per quanto riguarda la condivisione dei dati, la trasparenza e la fiducia, nonché in termini di nuovi spunti per la definizione della titolarità e della provenienza dei beni e della proprietà intellettuale».*

consapevolezza delle enormi difficoltà classificatorie, la Vs Autorità dovrebbe fornire – per quanto di Sua competenza e nei limiti fissati dal diritto nazionale e dall'ordinamento dell'Unione europea – **un elenco chiaro degli indici rilevatori della rilevanza finanziaria del valore virtuale.** Tale non è la nozione di *prodotto finanziario* richiamata a pagina 5 del Documento dalla lettura della quale non si comprende bene a che condizioni i *token* possano dar luogo a "rendimenti di natura finanziaria". Ciò introduce un margine di incertezza notevole, che potrebbe frustrare lo scopo ultimo della codificazione di una categoria *ad hoc* distinta dai prodotti finanziari[3].

La scarsa capacità selettiva della definizione di cripto-attività emerge piuttosto chiaramente dal *caveat* espresso a pagina 7 del Documento secondo cui gli «investimenti rientranti nella nuova categoria delle cripto-attività potrebbero integrare anche gli elementi definitori del prodotto finanziario (di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), del TUF), in quanto comunque caratterizzati dall'investimento di un capitale finanziario, dall'assunzione del relativo rischio e da un'aspettativa di rendimento» e pertanto «le relative attività di emissione, negoziazione e post-negoziazione sono evidentemente soggette alle disposizioni europee di armonizzazione previste per gli strumenti finanziari e per i prodotti di investimento, in quanto sovraordinate nella gerarchia delle fonti». Una possibile soluzione, in linea con le scelte della Securities and Exchange Commission statunitense, potrebbe essere quella di **adottare delle linee guida relative alla applicabilità dei criteri distintivi di un investimento di natura finanziaria** (nel caso della SEC, il c.d. *Howey test*, nel nostro caso i principi del diritto vivente) ai valori virtuali.

L'impossibilità di una *reductio ad unum* della categoria delle cripto-attività – caratterizzata da una natura spesso ibrida, in cui il connotato finanziario non è spesso così marcato – accompagnata dalle predette criticità definitorie ci porta a fornire **parere favorevole sul quesito Q4**: condividiamo appieno la previsione di una disciplina delle cripto-attività regolate che non contempli soglie di valore per esenzioni o particolari presidi. Non sarebbe del congruo sottoporre l'offerta al pubblico di valori virtuali a particolari restrizioni sulla in un ipotetico parallelismo tra questi ultimi e gli strumenti/prodotti finanziari; si tratta di realtà connotate da profonde differenze e, come tali, è bene che siano sottoposti a differenti regimi giuridici.

In relazione alla definizione di cripto-attività e alla relativa disciplina, si evidenziano, da ultimo, ulteriori spunti di riflessione che, essendo stato oggetto di discussione tra i partecipanti al Tavolo tecnico, riteniamo opportuno sottoporre alla Vs attenzione.

La prima riguarda l'elemento della "**capacità di identificare il titolare dei diritti relativi agli investimenti sottostanti"**, che, secondo la maggioranza dei partecipanti,

[3] Si condivide l'affermazione contenuta a pagina 7 del Documento secondo cui la codificazione di una categoria *ad hoc* avrebbe pregio di: alleviare l'onere di condurre un'analisi casistica circa la sussistenza (o meno) delle caratteristiche del prodotto finanziario; evitare che i promotori dell'iniziativa che rispettino determinati requisiti vedano ricondotte le cripto-attività alla nozione di prodotto finanziario da cui deriverebbe l'applicazione della disciplina nazionale in materia di prospetto e offerta a distanza.

non brilla per chiarezza. Non risulta infatti chiaro se essa si riferisca all'utente/investitore, che acquistando *token* diviene titolare di una unità di conto virtuali, oppure all'impresa che si finanzia mediante l'emissione di cripto-attività. La prima accezione dà adito ad alcune perplessità, poiché nella maggior parte dei casi l'acquirente non è titolare di alcun diritto connesso all'investimento, tant'è che la rendita del capitale viene per lo più ricompensata dall'apprezzamento del titolo sul mercato, in misura indipendente dai risultati economici dell'impresa finanziata. Quand'anche il possesso dell'*asset* virtuale attribuisse simili diritti, **sarebbe arduo ipotizzare una intrinseca "capacità" del *token* di individuare il titolare dei diritti** (rimessa eventualmente ai titolari delle piattaforme di cambio e ai gestori dei servizi *di e-wallet*). Sulla scorta di un tale rilievo, la nozione delineata nel documento potrebbe restringere eccessivamente il campo di applicazione disciplina, ponendosi in controtendenza rispetto agli obiettivi fissati nel Documento.

Una seconda questione riguarda l'opportunità di far leva sull'inedito concetto di "cripto-attività", rispetto alla quale è stata prospettata l'idea di **ricorrere a formule definitorie già sperimentate dal legislatore come quella di "valuta virtuale"** dettata dall'art. 1, comma 2, lett. qq) del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e dall'art. 3 della direttiva 2015/849/UE (come recentemente modificata dalla direttiva 2018/843/UE). Pur trattandosi di una questione puramente terminologica priva di riflessi significativi in punto di disciplina applicabile, si segnala comunque che, nell'ottica di una migliore coordinamento tra i testi legislativi, dovrebbe valutarsi l'opzione di non mutare la formula linguistica[4].

II. SULLE PIATTAFORME PER LE OFFERTE DI CRIPTO-ATTIVITÀ

L'idea di una regolazione *soft* dell'offerta di cripto-attività, funzionale alla tutela degli acquirenti/investitori, risulta certamente condivisibile, sia pur con alcune necessarie puntualizzazioni.

Nulla questio sulla creazione di un luogo deputato allo svolgimento delle ICOs come una piattaforma per le offerte di cripto-attività, attribuita alla gestione ai gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio autorizzati ai sensi dell'art. 50-*quinquies* del TUF. Risulta inoltre **apprezzabile il proposito di non precludere la possibilità di autorizzare soggetti diversi** che siano in possesso di requisiti soggettivi richiesti per i gestori di portali di *crowdfunding,* aspetto che potrebbe favorire lo sviluppo di nuovi modelli di *business* tra coloro che operano o intendono operare esclusivamente sul mercato delle cripto-attività. Ai quesiti sub **Q5** e **Q6 va dunque data risposta positiva**.

La Vs Autorità richiede inoltre di fornire motivazioni o dati relativi al rapporto tra *crowdfunding* e la promozione di valori virtuali, che permettano di cogliere eventuali

[4] In senso contrario, non sembra risolutiva la circostanza che gli asset virtuali vengono qui in rilievo come strumenti di investimento e non come valori monetari. È infatti pacifico che la definizione fornita dal D. Lgs. 90/2017 prende in considerazione anche l'utilizzo per fini finanziari mediante il riferimento al requisito della negoziabilità elettronica.

similitudini e differenze. A nostro modo di vedere la questione non può essere affrontata in termini assoluti, ma dipende dalla nozione di cripto-attività alla base della disciplina.

Ove la definizione faccia riferimento, come si auspica, **unicamente ai *token* di investimento per il finanziamento dell'impresa** mediante l'appello al pubblico risparmio (con esclusione, quindi, degli *asset* e degli *utility token* emessi nell'ambito del "normale esercizio" dell'impresa), vi sarebbero delle fortissime analogie con l'attività disciplinata dal regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013. Tanto la funzione economica dell'operazione, quanto lo scopo avuto di mira dalle parti sarebbero i medesimi, cioè quello di contribuire al finanziamento di un progetto imprenditoriale, circostanza che **rende ragionevole la scelta di attribuirne la gestione ai soggetti all'uopo autorizzati.** Ad ogni modo il parallelismo con l'*equity-based crowdfunding* potrebbe risultare fuorviante, poiché **non sempre con l'investimento *on-line* si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società (con tanto di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione all'impresa).** Ciò suggerisce di mantenere distinti i due piani e soprattutto di procedere con una certa cautela nell'assoggettare le offerte di cripto-attività al medesimo regime giuridico previsto per il *crowdfunding*.

Il Documento non prende posizione sulla **procedura di acquisto dei valori**, aspetto che andrebbe chiarito per evitare fraintendimenti sulla disciplina applicabile. Come noto, i gestori dei portali ex art. 50-*quinquies* TUF non possono detenere somme di danaro di pertinenza degli investitori né eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti offerti sui propri portali, dovendo a tal fine trasmetterli a istituti bancari o SIM. Se la stessa regola valesse per l'acquisto di cripto-attività si finirebbe per sofisticare l'*iter* di raccolta dei capitali, frustando le opportunità del binomio tokenizzazione-semplificazione. **Sarebbe dunque preferibile un regime più "liberale" che consenta ai gestori delle piattaforme o direttamente agli emittenti di raccogliere il denaro da destinare al progetto imprenditoriale, senza il necessario passaggio per gli istituti di credito.**

Ciò posto, alla domanda se un assetto di disciplina facente leva sul **meccanismo di *opt-in*,** che consenta al promotore dell'iniziativa di scegliere liberamente l'impiego di una piattaforma dedicata, sia compatibile con l'esigenza di tutela degli investitori può darsi **risposta affermativa.** Si è ben consapevoli che un siffatto regime giuridico verrebbe adottato **soltanto in via transitoria**, in attesa di una più compiuta evoluzione del fenomeno, ma per il momento l'opzione minimalista, accompagna da incentivi all'*opt-in,* è sicuramente il modello di regolazione più prudente e meno invasivo per la crescita del mercato.

Ci si sente tuttavia di dover mettere in evidenza, anche in vista della futura adozione di strumenti di *hard law,* la **necessità di prevedere norme di dettaglio sulle informazioni da fornire in sede di promozione dell'offerta, con particolare riguardo ai livelli di rischio dell'investimento e alle modalità di esercizio dei diritti da parte del consumatore/investitore**. In questa direzione condividiamo appieno la previsione (pag.

9 del Documento) di formule standardizzazione delle informazioni sulle operazioni, anche al fine della comparabilità delle diverse offerte.

Tra gli incentivi all'*opt-in* si prevede anche una deroga all'applicazione della disciplina dell'offerta al pubblico e dell'offerta a distanza di prodotti finanziari per le offerte di cripto-attività che siano idonee a integrare la nozione domestica di prodotto finanziario. A nostro modo di vedere, **una simile deroga darebbe luogo a un formidabile incentivo per il ricorso alla ICO come forma di finanziamento per l'impresa**. Una strada da percorrere fino in fondo, che potrebbe rivelarsi vincente se accompagnata dalla previsione di **procedure di interpello finalizzate a ottenere una valutazione preventiva sulla qualificazione giuridica dell'operazione**. In un quadro normativo così laconico ed evanescente, sarebbe infatti auspicabile fornire all'emittente uno strumento di valutazione sulla fattibilità dell'operazione e sul regime giuridico di riferimento.

L'individuazione dei **requisiti minimi per l'accesso alla piattaforma regolamentata** implica un bilanciamento di interessi assai delicato e un patrimonio di conoscenze che esorbita dalle competenze dei sottoscritti avvocati. Cionondimeno, si ritiene di dover richiamare all'attenzione di voi Commissari la necessità di prevedere una qualche forma di garanzia (riserva di capitale, fideiussione, rendicontazione periodica, diritto di prelazione) per l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli investitori, ciò al fine di **mitigare almeno in parte i rischi connessi all'investimento.**

Sarebbe inoltre preferibile **non limitare il catalogo dei soggetti emittenti alle sole PMI innovative**, in modo da incoraggiare l'utilizzo dello strumento della tokenizzazione anche da parte di attori economici di maggiori dimensioni, fautori di progetti imprenditoriali nelle *front line* del mercato (energia, infrastrutture, trasporti etc.).

Per concludere, occorre segnalare come tra gli aspetti critici vi sia anche il "nodo" della **forma giuridica della disciplina di futura adozione**. Nel corso dei lavori è emersa infatti una divergenza di opinioni sugli aspetti della materia che devono essere disciplinati necessariamente dalla legge e su quelli che, anche in assenza di indicazioni legislative, possono essere colmati dalla regolamentazione di settore.

III. SUI SISTEMI DI SCAMBI DI CRIPTO-ATTIVITÀ

L'ultima parte del Documento si occupa del *trading* di valori virtuali rispetto al quale si introduce la nozione "sistema di scambi di cripto-attività" quale «*insieme di regole e di strutture automatizzate, che consente di raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di cripto-attività e di dare esecuzione a dette proposte, anche attraverso tecnologie basate su registri distribuiti*». La descrizione proposta **ci pare convincente** oltre che idonea a ricomprendere nel perimetro definitorio i modelli di business maggiormente invalsi nella pratica commerciale; al quesito **Q10 va pertanto data risposta positiva**.

Altrettanto condivisibile il proposito di ammettere all'iscrizione i soli soggetti in possesso di determinati requisiti. A tal riguardo sarebbe opportuno che la futura regolazione calcasse la mano su due elementi: gli **obblighi informativi** e la **sicurezza**

informatica. Quanto ai primi, si dovrebbero predeterminare le modalità con cui le informazioni rilevanti sulle varie tipologie di cripto-attività debbono essere fornite agli investitori. Inoltre, tenuto conto della ormai **conclamata vulnerabilità delle piattaforme di scambio** agli attacchi informatici – basti pensare al clamore sollevato da vicende come il *crac* di Mt. Gox o Bitfinex, o dell'*exchange* italiano Bitgrail – l'esercizio dell'attività dovrebbe essere consentito ai soli soggetti che assicurino un livello elevato di sicurezza informatica, **eventualmente certificato da un organismo nel rispetto degli standard internazionali** (norme ISO IEC) **o europei** (Cybersecurity Act, di prossima adozione). In risposta ai quesiti **Q11** e **Q 12** (esaminati congiuntamente) possiamo dunque concludere nel senso dell'opportunità di prevedere a carico del gestore del sistema di scambi vincoli specifici, a tutela dell'investitore, in punto di *transparency* e *cybersecurity.*

Al successivo punto **Q13** si chiede **quali caratteristiche dovrebbe possedere la *blockchain*** per garantire un adeguato livello di sicurezza della registrazione e del trasferimento. Una risposta che non voglia peccare di semplicismo richiederebbe il possesso di elevate competenze tecniche, che esonerano dal bagaglio di conoscenze degli scriventi avvocati. Dovremo dunque limitarci a due sole osservazioni di massima.

Il quesito ci sembra mal posto poiché nella maggior parte dei casi – come del resto lo stresso Documento riporta (pag. 12) – gli scambi effettuati sulla piattaforma di *trading* **non importano alcun trasferimento di valori sulla *blockchain***, risolvendosi di fatto in una registrazione di conto sul sistema di scambio; l'attenzione andrebbe piuttosto rivolta alla sicurezza dei sistemi informatici del gestore poiché qui si annidano i rischi maggiori per la perdita di disponibilità delle chiavi crittografiche degli utenti.

Con ciò non si intende negare, beninteso, l'importanza degli standard di sicurezza *blockchain*, ma soltanto ribadire che, in base all'approccio delineato nel Documento, dovrebbero essere considerati un dato esterno all'attività del gestore (eventualmente rilevante in sede di determinazione dei requisiti per poter accedere alla piattaforma per le offerte, v. *supra*)[5].

I quesiti **Q8** e **Q14** possono essere esaminati congiuntamente. L'incentivo all'*opt-in* costituito dall'esistenza di uno stretto collegamento con le offerte iniziali che siano state condotte per il tramite di piattaforme dedicate e regolamentate (**doppio regime di *opt-in***) è suggestivo, ma dovrebbe essere accompagnato dalla previsione di un adeguate misure per non pretermettere gli emittenti che abbiano fatto ricorso ad altri canali per l'offerta al pubblico delle cripto-attività. Si ritiene infatti che il successo del modello proposto dipenderà per larga misura – *a fortiori* nella fase iniziale – dal numero di valori offerti e scambiati sulle piattaforme regolamentate; la previsione di requisiti troppo stringenti, specialmente in relazione all'accesso ai sistemi di scambio, potrebbe risultare controproducente, e porsi in contrasto con gli obiettivi fissati dal Documento.

L'ultimo dei quesiti proposti per la discussione *sub* **Q15** riguarda l'opportunità di prevedere un **regime transitorio** in ragione del quale la prosecuzione degli scambi di

[5] Non si esclude, in base all'attuale *trend* legislativo, che la determinazione dei requisiti di sicurezza per sistemi *blockchain* possa essere attribuita all'Agenzia per l'Italia Digitale (v. da ultimo art. 8-*ter* D. L. 135/2018).

token già emessi risulti possibile solo a determinate condizioni. Riteniamo di dover dare **parere negativo**, richiamando le sopra esposte considerazioni in ordine alla necessaria flessibilità della disciplina di futura introduzione, che verrebbe meno nel caso in cui fosse inibito lo svolgimento dell'attività. Risulta fin troppo evidente **l'inconciliabilità di un simile regime transitorio con i principi alla base dell'*opt-in* volontario**.

In conclusione, è bene dar conto di un ulteriore spunto di riflessione emerso con riferimento alla **inutilizzabilità delle tecnologie basate su registri distribuiti nella forma c.d. *permissionless* per gli aspetti relativi alla gestione dei processi di scambio e di trasferimento** (pag. 13 del Documento). In sede di discussione sono stati espressi alcuni rilievi critici secondo cui l'esclusione dalla negoziazione di valori circolanti su questo tipo di infrastrutture non potrebbe in alcun modo incidere negativamente sull'esigenza di tutelare l'investitore. L'affermazione viene argomentata in base al rilievo che la tenuta di un registro totalmente decentralizzato offre maggiori garanzie di immodificabilità e di sicurezza delle informazioni registrare in *blockchain*; l'ammissione alla negoziazione sulle piattaforme regolamentate non solleverebbe peraltro alcun problema sul piano dell'anonimato, poiché ai gestori di tali piattaforme dovrebbe comunque essere imposto l'obbligo – già in essere per i cambiavalute virtuale ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio – di identificare le parti coinvolte nelle scambio.

Ringraziando per la cordiale attenzione, ci riserviamo di approfondire le questioni sopra esposte in un eventuale confronto orale con la Vs Autorità.

Con osservanza.

Roma, lì 05 giugno 2019

Avv. Pierluigi Piselli

Avv. Riccardo Piselli

Dott. Luca D'Agostino